

## Determinazioni

pazione ad una tale gara è subordinata al possesso da parte del concorrente dei requisiti progettuali previsti nel bando di gara oppure all'avvalersi di progettisti indicati nell'offerta o associati. La seconda parte specifica che i requisiti richiesti al progettista (e quindi all'impresa oppure ai progettisti indicati o associati) sono quelli richiesti dalla normativa in materia di gare di progettazione, che non può che essere posta in relazione al titolo IV del DPR n. 554/1999.

Il combinato disposto dell'articolo 18, comma 7, del DPR n. 34/2000 e dell'articolo 19, comma 1-ter, della legge n. 109/94 e s.m. danno fondamento all'interpretazione secondo cui il legislatore della legge n. 166/2002 ha configurato l'appalto integrato come appalto misto di lavori e progettazione, con conseguente necessità di tenere conto anche della disciplina relativa agli affidamenti dei servizi di natura tecnica e, pertanto, con il derivato effetto di dover ritenere che la qualificazione di progettazione e costruzione non sia sufficiente per partecipare alle relative gare. Il legislatore ha ritenuto, nondimeno, che tale qualificazione consente alle imprese di dimostrare il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando — in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione — anche attraverso l'attività di progettazione svolta dal proprio organico. Il che, peraltro, risponde al principio della *par condicio*; solo in tal modo, infatti, i requisiti di partecipazione alla gara non sono diversi fra l'impresa in possesso di qualificazione di progettazione e costruzione e l'associazione costituita da un'impresa in possesso di qualificazione di sola costruzione e da un progettista. Determinante è la constatazione che la proposta interpretazione risponde, inoltre, alla necessità di essere sicuri che la progettazione esecutiva sarà svolta da soggetti in possesso di adeguate capacità progettuali.

Qualora l'importo della progettazione esecutiva previsto nel bando di gara sia, invece, pari o inferiore a € 100.000 — stante che la normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale caso specifici requisiti — la qualificazione di progettazione e costruzione è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara.

Le esposte considerazioni sorreggono la conferma dell'avviso già espresso nella determinazione n. 27/2002 e cioè:

- a) le attestazioni di qualificazione, in assenza delle disposizioni regolamentari in ordine alla prevista verifica triennale delle stesse, hanno una durata pari a tre anni;
- b) il divieto di subappalto riguarda le lavorazioni appartenenti alle categorie di opere generali ed alle categorie di cui all'articolo 72, comma 4, del DPR n. 554/1999 (OS2, OS3, OS4, OS5, OS11, OS13, OS14, OS16, OS17, OS18, OS19, OS20, OS21, OS22, OS27, OS28, OS29, OS30, OS33, OG11, OG12);
- c) il divieto di subappalto si applica qualora l'importo delle lavorazioni, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo dell'intervento;
- d) le imprese in possesso di qualificazione per progettazione e costruzione possono partecipare alle gare per l'appalto integrato senza indicare o associare progettisti, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dal bando in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione di cui al titolo IV del DPR n. 554/1999;

*Sezione Quarta*

è opportuno specificare — al fine di rendere edotti i concorrenti delle specifiche regole previste nei bandi di gara, che costituiscono *lex specialis* della stessa — quali lavorazioni siano subappaltabili e scorporabili e quali siano soltanto scorporabili; quali ulteriori requisiti debbano possedere le imprese in possesso dell'attestazione di progettazione e costruzione per partecipare alla gara nel caso questa sia relativa ad un appalto integrato, nonché che la partecipazione alla gara che prevede come categoria prevalente o scorporabile una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 è consentita anche alle imprese in possesso di adeguata qualificazione in OG11.

*Sezione V*

**Protocolli**

1. Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e il Ministero dell'Economia, Ragioneria generale dello Stato
2. Convenzione tra Inarcassa e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per la condivisione delle banche dati
3. Convenzione attuativa tra la Direzione Investigativa Antimafia e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per lo sviluppo della collaborazione istituzionale al fine di promuovere misure di sostegno della legalità, dell'efficienza e della trasparenza nel settore dei pubblici appalti

**1****Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza  
sui lavori pubblici e il Ministero dell'economia,  
Ragioneria generale dello Stato**

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante la *Legge quadro in materia di lavori pubblici*, come modificata ed integrata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, la quale assegna, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici lo svolgimento di attività ispettive per le quali può avvalersi della collaborazione di organi dello Stato;

visti in particolare gli articoli 4 e 5 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 i quali indicano le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza e di ispezione; nonché l'art. 14 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34 relativo alla vigilanza sul sistema di qualificazione;

considerato che negli organici dell'Autorità non risultano disponibili tutte le professionalità idonee a svolgere compiutamente le attività ispettive e che tra il personale della Ragioneria generale dello Stato esistono specifiche e funzionali professionalità idonee a svolgere la sopraindicata attività ispettiva;

ritenuto opportuno stabilire principi e modalità volte ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione tra Autorità e Ragioneria generale dello Stato;

**concordano**

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata attività.

**Articolo 1**

L'Autorità formula alla Ragioneria generale dello Stato specifiche richieste di interventi per ispezioni intese a verificare tempestività, trasparenza e correttezza in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio, n.109.

**Articolo 2**

La Ragioneria generale dello Stato individua il personale da mettere a disposizione dell'Autorità, la quale provvede ad attribuire a ciascun ispettore l'incarico da svolgere, indica l'ambito e lo scopo dell'intervento, i soggetti presso i quali acquisire i dati e le informazioni e, ove occorra, le modalità di acquisizione degli stessi.

*Sezione Quinta*

Gli esiti degli accertamenti sono riferiti dagli ispettori direttamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che provvede a trasmetterli, tempestivamente, al Presidente dell'Autorità.

Articolo 3

Agli ispettori incaricati viene corrisposta l'indennità di missione, prevista per la qualifica rivestita, spettante agli ispettori dell'Autorità.

Articolo 4

Le spese derivanti dal presente accordo sono a totale carico del bilancio dell'Autorità e saranno liquidate sulla base di specifica documentazione.

Roma, 24 gennaio 2002

**Convenzione tra Inarcassa  
e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  
per la condivisione delle banche dati**

- Vista la legge n. 109/94 (di seguito Legge) e successive modificazioni con la quale è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito Autorità) alle cui dipendenze, ai sensi dell'art. 4, lett. c, opera l'Osservatorio dei lavori pubblici (di seguito Osservatorio);
  - Visto l'art. 4, comma 15, della Legge sulla base del quale è stabilito che l'Osservatorio operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi di altri enti od istituzioni;
  - Visto il Comunicato dell'Autorità pubblicato sulla G.U. -Serie generale- n. 257 del 2 novembre 1999 con il quale è stato costituito l'Osservatorio;
  - Visti gli articoli 53 e 54 del DPR n. 554/99 che prevedono la trasmissione all'Autorità dell'organigramma e delle informazioni relative alle società di ingegneria, le società cooperative e le società professionali;
  - Visto il Comunicato dell'Autorità pubblicato sulla G. U. -Serie generale- n. 296 del 20 dicembre 2000 contenente le tipologie delle informazioni da comunicare all'Autorità da parte delle società di ingegneria e delle società professionali;
  - Considerato che Inarcassa, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 415/98, nella parte in cui prevede l'obbligo di applicazione del contributo integrativo da versare alle Casse di riferimento dei professionisti firmatari dei progetti, è diventata destinataria del contributo integrativo del 2% relativo ai corrispettivi societari aventi natura professionale e realizzati attraverso l'attività di ingegneri ed architetti;
  - Considerata l'esigenza di Inarcassa di potenziare il sistema di monitoraggio su detta tipologia di contribuenti;
  - che risulta opportuno un coordinamento con Inarcassa per realizzare una forma dinamica di collaborazione anche in considerazione della rilevanza che la Legge riconosce al monitoraggio e controllo degli appalti di opere pubbliche, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di progettazione e delle altre attività professionali indicate dall' art. 17 della Legge;
  - che appare coerente con i compiti istituzionalmente affidati all'Autorità attivare ogni iniziativa volta al recupero di informazioni ed atti necessari alla composizione di un preciso quadro conoscitivo relativo a quei fenomeni che dovessero evidenziarsi come meritevoli di approfondimento in tema di affidamenti di incarichi di progettazione e delle altre attività professionali indicate dall'art. 17 della Legge;
- tutto quanto sopra considerato, si conviene
- 1) di procedere allo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti dati relativi alle attività economiche inerenti le società di ingegneria e di professionisti;

*Sezione Quinta*

- 2) di curare, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione;
- 3) di curare, altresì, che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti e pertanto ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento, che operando in qualità di incaricati, avranno l'accesso ai dati stessi ai sensi dell'art. 18, c.5 e dell'art. 19 legge 675/96 e successive modificazioni;
- 4) di utilizzare i singoli dati per fini istituzionali secondo la normativa vigente, rispettando i vincoli di sicurezza e riservatezza previsti dalla legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 11-5-1999 n. 135, dal DPR 28-7-1999 n. 318;
- 5) di utilizzare i dati anagrafici delle rispettive banche dati secondo specifici accordi, caso per caso;
- 6) la presente Convenzione entra in vigore dal momento della sottoscrizione.

Roma, 21 giugno 2002

3

**Convenzione attuativa tra la Direzione Investigativa  
Antimafia e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  
per lo sviluppo della collaborazione istituzionale  
al fine di promuovere misure di sostegno della legalità,  
dell'efficienza e della trasparenza  
nel settore dei pubblici appalti**

La Direzione Investigativa Antimafia e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,

*visto* l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

*visto* il protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 27 luglio 2000, con il quale le parti si impegnano a dar luogo a nuove modalità di collaborazione al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, efficienza e trasparenza nel settore degli appalti;

*vista* la lettera del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, n. 555/SM/3.M.2.8/1087/02/MG del 9 luglio 2002, con la quale si affida alla Direzione Investigativa Antimafia la realizzazione del Programma Polifunzionale Appalti, finalizzato a garantire i principi di legalità, trasparenza ed efficienza del sistema dei pubblici appalti nel Mezzogiorno d'Italia;

*considerato* che nelle more dell'attivazione del Programma Polifunzionale e Appalti, la D.I.A. ha già elaborato un vasto ed articolato progetto, che prevede il monitoraggio delle società, ditte ed imprese impegnate nell'esecuzione di opere pubbliche e l'interazione tra un Osservatorio centrale nell'ambito della D.I.A. ed articolazioni periferiche interforze collocate presso gli Uffici Territoriali del Governo;

*considerato* che presupposto indispensabile per un efficace svolgimento della predetta attività di monitoraggio è la conoscenza capillare di tutte le notizie e le informazioni attinenti ai soggetti aggiudicatari delle gare bandite nel Meridione d'Italia;

*convengono*

- di procedere ad uno scambio dei dati e delle informazioni riguardanti i lavori pubblici, le imprese di costruzione ed i soggetti facenti parte delle imprese attraverso un collegamento telematico tra la stessa Autorità e la D.I.A.
- di rimandare ad intese tecniche da definirsi, di concerto Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Osservatorio - e la predetta D.I.A., per la determinazione dei criteri e delle modalità operative attraverso i quali dovrà concretamente svolgersi lo scambio di informazioni e dati.



*Sezione Quinta*

- di indicare nelle predette intese tecniche, a cura dell'Osservatorio, il formato, l'indirizzo ed il protocollo di trasporto da utilizzare per gli scopi indicati in premessa.

Roma, 6 dicembre 2002

*Sezione VI*

**Comunicati**

- Osservatorio dei lavori pubblici
- Settore sistema di qualificazione e vigilanza sulle imprese

1

### Invio dei dati da parte delle stazioni appaltanti

#### *Premesso*

- a) che nella G.U. n. 257 del 2 novembre 1999 l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione alle proprie dipendenze dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- b) che nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle informazioni e si è riservata ulteriori comunicazioni in merito ai criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;
- c) che nel S.O. n. 219 alla G.U. n. 293 del 15 dicembre 1999 è stata data comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi nonché dell'apertura del proprio sito Internet;
- d) che con S.O. n. 33 alla G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000 sono state pubblicate le tabelle dei codici e le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti di cui alla comunicazione del 15 dicembre 1999;
- e) che con comunicati del 1° giugno 2000 e dell'11 gennaio 2001 sono stati stabiliti i criteri per l'invio delle informazioni relative al riepilogo trimestrale dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

#### *Considerato*

- a) che occorre modificare le schede di rilevazione dei dati per adeguarle all'euro;
- b) che occorre uniformare la classifica oggettiva delle opere a quella individuata dalla Unione Europea (CPV) e che ciò implica la sostituzione delle tabelle 4a, 4b, 4c pubblicate nel S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000

#### *Comunica*

i dati relativi agli appalti aggiudicati dopo il primo gennaio 2002 dovranno essere trasmessi, anziché nei termini stabiliti nei precedenti comunicati, a decorrere dal 16 marzo 2002 utilizzando apposite procedure *on-line* e *off-line* all'uopo predisposte dall'Autorità sentite le Sezioni regionali. Con apposito comunicato sarà resa nota la disponibilità delle suddette procedure e verrà resa nota la tabella di codifica CPV in sostituzione delle tabelle 4a, 4b, 4c pubblicate sul supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.

I dati relativi agli appalti aggiudicati nel 2000 e nel 2001 dovranno continuare ad essere trasmessi secondo le modalità in atto ove il termine stabilito per la trasmissione scada entro il 15 marzo 2002. Per i dati relativi agli appalti aggiudicati nel 2000 e nel 2001 per i quali il termine di trasmissione scada in data successiva a quella del 15 marzo 2002 saranno utilizzate le procedure *on-line* e *off-line* prima citate.

Roma, 7 gennaio 2002

### Informazioni su fatti specifici

Ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 7 della legge quadro,

*premesse*

- a) che la legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed il regolamento di attuazione di cui al DPR 21 dicembre 1999, n. 554, ed il regolamento di qualificazione approvato con DPR 25 gennaio 2000, n. 34, prevedono a carico delle stazioni appaltanti obblighi di comunicazioni all'Autorità di fatti specifici inerenti a fasi o eventi dei processi di realizzazione dei lavori pubblici per l'esercizio di specifiche attribuzioni connesse alla stessa;
- b) che taluni di questi obblighi di comunicazione costituiscono atti di iniziativa di procedimenti (così le comunicazioni di cui all'art. 10, co. 1 *quater*, della Legge), altri sono inclusi nelle comunicazioni di dati già disciplinate (art. 25, co. 1, punto *d*, della Legge ed art. 144, co. 4 del Regolamento), ovvero sono collegati all'attivazione del Casellario informatico delle imprese (art. 75, co. 1, punti *e, h*, del Regolamento; art. 27, co. 2, punto *p*, del Regolamento di qualificazione), ovvero ancora riguardano specifici obblighi di trasmissione di dati del contenzioso (art. 29, co. 1, lett. *f-ter*, della Legge; art.151, co. 12 del Regolamento, richiesta dall'Autorità relativa agli accordi bonari );
- c) che gli obblighi a carico delle stazioni appaltanti che richiedono l'individuazione di specifiche regole di adempimento sono quelle previsti dalle seguenti disposizioni:
  - art. 24, co. 2, della Legge e art. 8, co. 1, lett. *h*, del Regolamento, relativo a *Comunicazioni degli affidamenti a trattativa privata*;
  - art. 89, co. 3, del Regolamento relativo a *Comunicazione dell'esclusione di offerte non congrue*;
  - art. 129, co. 11, del Regolamento relativo a *Comunicazione dei casi di consegne in ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate*;
  - art. 133, co. 9, del Regolamento relativo a *Comunicazione dell'Autorità delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale*;
- d) che per tutte le comunicazioni su elencate sono da trasmettere copia degli atti motivati che sono alla base dei provvedimenti adottati dalle Stazioni appaltanti;

*Comunica*

1. a decorrere dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, le stazioni appaltanti sono tenute a ottemperare agli obblighi suddetti compilando ed inviando, per ciascuna comunicazione, la modulistica - che si allega

*Sezione Sesta*

- al presente comunicato, con allegata la documentazione di cui in premessa;
2. gli obblighi suddetti sono circoscritti ad eventi relativi ad appalti di importo pari o superiore ai 150.000 euro. Per gli appalti di importo inferiore a tale soglia rimane l'obbligo della sola trasmissione degli elenchi riassunti trimestrali di cui alla comunicazione dell'11 gennaio 2001 di questa Autorità;
  3. le informazioni richieste nella modulistica sono obbligatorie e costituiscono il contenuto minimo per assolvere agli obblighi predetti;
  4. la documentazione allegata alla modulistica deve essere inviata direttamente all'Autorità corredata da due copie della scheda trasmessa alla Sezione regionale;
  5. ciascuna comunicazione dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data in cui si è verificato il relativo evento;
  6. l'utilizzazione della modulistica predisposta ha carattere transitorio nelle more della predisposizione di strumentazioni informatiche che consentiranno l'invio delle informazioni in modalità on-line, con decorrenza che sarà oggetto di nuova comunicazione da parte dell'Autorità,
  7. nelle comunicazioni di cui alla seconda della premessa dovrà essere indicato, ove non già previsto, il codice identificativo attribuito all'intervento nel programma triennale di riferimento.

Roma, 24 gennaio 2002

**Elenco modelli allegati scaricabili in formato Word**

Mod. L24/2/01 - Comunicazione relativa all'avvenuto affidamento di appalto tramite trattativa privata (art. 24, co. 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109)

Mod. R89/3/01 - Comunicazione relativa alle imprese escluse per offerte giudicate non congrue (art. 89, co. 3, DPR 21 dicembre 1999, n. 554)

Mod R129/11/01 - Comunicazione relativa a ritardo e/o sospensione nella consegna ed alle relative ipotesi di recesso (art. 129, co. 11, DPR 21 dicembre 1999, n. 554)

Mod R133/9/01 - Comunicazione relativa alla sospensione dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale (art. 133, co. 9, DPR 21 dicembre 1999, n. 554)

### Certificati di esecuzione dei lavori

#### *Premesso*

- a) che sono stati inviati a questa Autorità, da parte delle stazioni appaltanti di cui all'art. 2, co. 2, lett. b), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, numerosi *Certificati esecuzione lavori* redatti, ai sensi dell'art. 22, co. 8, del DPR n. 34/2000, in conformità all'allegato D al medesimo DPR ma privi dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

#### *Considerato*

- a) che l'art. 7, comma 6, del DPR 554/99 prevede: «... i soggetti non tenuti all'applicazione dell'art. 7 della legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge e del regolamento che li riguardano»;
- b) che in merito all'invio delle informazioni da parte del responsabile del procedimento, l'Autorità con determinazione n. 10/2001, ha stabilito: «i soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di nominare il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 109/94 e s.m.i., dovranno comunque inviare i dati all'Osservatorio, incaricando della trasmissione un proprio dirigente o funzionario, anche per singole fasi, che assumerà la responsabilità relativa al corretto e tempestivo invio».

#### *Comunica*

Le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, co. 2, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni dovranno indicare nei prospetti relativi ai certificati di esecuzione il nominativo del funzionario incaricato del corretto e tempestivo invio in luogo del responsabile del procedimento.

Roma, 24 gennaio 2002